

Esito di richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta
(art.6,13 e 11, L.394/91, art. 5 D.P.R 357/97 e smi)

N° 102	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA TRASFORMAZIONE DI CARNI SUINE A NORCIA IN FRAZ. SAN PELLEGRINO (FG 169 PART. 27)
Del 29/06/2020	PR. 289/19

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il seguente parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per il rilascio dei NullaOsta (D.D. 168/2020) nella seduta del 12.06.2020;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;

Visto il D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Vista la convenzione rep.820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino un'incidenza significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro", a condizione che vengano eseguiti come da documentazione presentata.

Di rilasciare altresì al geom. Andrea Morgantini, per conto dell'Azienda Agricola Sensi Valerio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per l'intervento in oggetto come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle eventualmente impartite dagli altri enti competenti:

- la colorazione del tetto dovrà essere di tonalità marrone (simil coppo), vernice opaca non

riflettente;

- colorazione delle pareti sul marrone, vernice opaca non riflettente;
- le strade di accesso dovranno essere mantenute sterrate o imbrecciate;
- dovranno essere piantumate specie arboree e arbustive autoctone come schermatura, da concordare con il Parco;
- le specie erbacee da piantumare dovranno essere concordate con il Parco;
- l'ampliamento dell'attività di allevamento così come l'installazione delle previste recinzioni elettrificate mobili dovrà essere a sua volta sottoposto a nuova procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- la struttura non potrà essere successivamente ampliata;
- l'eventuale impianto di illuminazione esterna dovrà essere conforme alla normativa regionale vigente sull'inquinamento luminoso, e in particolare la L.R. 20 del 28/02/2005.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.



Direttore

(Ing. Carlo Bifulco)

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.6, 13 e 11, L.394/91, art. 5 D.P.R 357/97 e smi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA TRASFORMAZIONE DI CARNI SUINE A NORCIA IN FRAZ. SAN PELLEGRINO (FG 169 PART. 27)
PR. 289/19

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta del Geom. Andrea Morgantini, in qualità di tecnico incaricato da Valerio Sensi, titolare della impresa individuale Azienda Agricola Sensi Valerio, pervenuta in data 04.10.2019 prot. 6925, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa alla realizzazione di un laboratorio di trasformazione di carni suine allo scopo di produrre insaccati di tipo stagionato, comprendente anche un vano adibito alla vendita del prodotto e un ufficio per la gestione aziendale;
- nel dettaglio, l'intervento consiste nella realizzazione di un edificio delle dimensioni di m 13,90x8,50 ed una superficie complessiva di mq 118,15; la fondazione dell'edificio sarà su platea in c.a. e la struttura sarà costituita da pilastri e capriate in acciaio, con copertura e tamponature esterne in pannelli di lamiera d'alluminio opportunamente coibentati, in un'area ubicata a circa 300 m dalla frazione di San Pellegrino distinta catastalmente al foglio 169, particella 27. Il terreno agricolo verrà rimosso per uno strato di spessore 30 cm circa, e riutilizzato successivamente per le sistemazioni post cantiere e per la ricostituzione delle scarpate e del verde che verranno realizzate alla fine degli interventi prediligendo tecniche di ingegneria naturalistica;
- con integrazione volontaria del progettista acquisita al protocollo del Parco n. 3621 del 15.06.2020 è stato comunicato che l'area di sedime dell'edificio sarà traslata di circa 10 m verso valle rispetto a quanto indicato nel progetto originario;

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "C", di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali: in tali zone, in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica e dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento, e tra gli usi compatibili risultano presenti gli usi "A" (agro-silvo-pastorali): comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive, la conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, la gestione forestale, con i relativi servizi ed abitazioni;
- all'interno alla rete natura 2000 (ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini – versante umbro");

Considerato:

- Che con nota prot. 8358 lo scrivente Ente Parco aveva inviato un preavviso di diniego in quanto le

opere in questione sembravano destinate ad ospitare un'attività produttiva a carattere artigianale e dunque non compatibile con quanto previsto nel Piano per il Parco e con le normative tecniche di attuazione, infatti in zona C *in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica. È comunque vietato realizzare: nuove strade salvo le eccezioni di cui alla lettera precedente e quanto previsto nell'art. 17 comma 3, nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell'attività agricola a carattere non residenziale;*

- Che con nota acquisita al Protocollo del Parco n. 154 del 10.01.2020 il geom. Andrea Morgantini aveva fornito risposta al preavviso di diniego allegando il Piano Aziendale redatto dallo Studio Tecnico Farinelli Leopoldo, il quale, al capitolo *programma di investimenti previsti dal Piano Aziendale* nel paragrafo *dimensioni criteri di scelta degli investimenti*, riporta che *la dimensione dei locali è stata commisurata alle caratteristiche delle attività alla quale saranno destinate, con l'esigenza di assicurare gli spazi per la lavorazione di circa 50 carcasse/anno delle quali 35 di provenienza aziendale [...];* pertanto il laboratorio si può considerare a supporto dell'attività principale dell'azienda; che consiste nell'allevamento di suini allo stato brado;
- Che nel medesimo capitolo del piano aziendale, al paragrafo *inquadramento della pianificazione aziendale* è riportato che *l'intervento è indirizzato alle produzioni prevalentemente prodotte in proprio e ottenute con l'allevamento di suini all'aperto e allo stato brado, che saranno confinati nei terreni aziendali con l'ausilio di recinzioni elettrificate mobili;*
- Che nella relazione di non incidenza redatta dalla Dott.ssa For.le Raffaella Massoli e in particolare nel paragrafo 4 a pag. 25 *Dichiarazione di non incidenza* è riportato che *Sulla base delle considerazioni precedenti, fondate su sopralluoghi, ricerche bibliografiche e conoscenze personali, si può sostenere che gli interventi in progetto non provochino un'incidenza significativa sulla conservazione del sito in quanto, rispetto a:*
 - 1) *Habitat di interesse conservazionistico*
La realizzazione del progetto non è tale da comportare frammentazione, perdita o degradazione di habitat infatti:
 - *Non interessa habitat di interesse conservazionistico, ma un'area agricola coltivata, localizzata a poca distanza dal centro abitato di San Pellegrino e racchiusa tra due strade comunali.*
 - *Gli habitat tutelati distano da 360 m (91H0) a oltre 1.700 m (6210 e 9210).*
 - *Le caratteristiche del cantiere, per tipologia e durata, non sono tali da emettere significative emissioni in grado di alterare gli habitat tutelati del la ZSC-ZPS.*
 - *In fase di esercizio, il laboratorio comporterà delle emissioni gassose, acustiche e luminose ritenute non significative per gli habitat tutelati.*
 - 2) *Specie vegetali di interesse conservazionistico*
Gli interventi non sono tali comportare perdita o danneggiamento di specie vegetali di interesse, infatti:
 - *Le specie di interesse conservazionistico non sono presenti attualmente nella specifica area in quanto attualmente è un'area agricola coltivata.*
 - 3) *Specie faunistiche di interesse conservazionistico*
Gli interventi non sono tali da comportare perdita di specie o alterazione di habitat di specie nelle varie fasi fenologiche, infatti:
 - *Non si è rilevata la presenza di specie di interesse conservazionistico che abbiano nidificato o abbiano la tana o il rifugio nella specifica area interessata dall'intervento.*
 - *Le opere in progetto sono inserite in un'area coltivata che può essere frequentata occasionalmente dagli animali abituati alla presenza umana.*
 - *Durante la fase di cantiere, si verificherà un incremento di emissioni acustiche e gassose, considerato ridotto per intensità e di durata limitata, che potrebbe arrecare disturbo solo temporaneo alla fauna.*
 - *Durante la fase di esercizio, la presenza del laboratorio comporterà delle emissioni gassose, acustiche e luminose considerate non significative.*
 - *La piantumazione di specie arboree ed arbustive potrà offrire rifugio ed ambiente idoneo per l'alimentazione di uccelli e piccoli mammiferi.*
 - 4) *Componenti abiotiche*
Gli interventi non sono tali da comportare alterazione delle componenti abiotiche, infatti:
 - *In fase di cantiere ci sarà un aumento di emissioni gassose nell'atmosfera limitato sia nella quantità, in relazione alla tipologia delle opere, che nel tempo, stimato pari a circa 12 mesi. Non sono assolutamente previsti scarichi di materiale, che verrà adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente.*

- In fase di esercizio, l'incremento di emissioni gassose in atmosfera è limitato al movimento dei mezzi di accesso all'area.
- Non è previsto incremento di emissioni liquide inquinanti in quanto le deiezioni verranno smaltite secondo normativa. Le acque fognarie verranno convogliate in una fossa Imhoff e smaltite per subirrigazione; le acque chiare verranno recuperate. Le acque di lavorazione verranno sgrassate prima di essere adeguatamente smaltite. Non sono previste interferenze di inquinanti con la falda o con le acque superficiali.
- Non è previsto il prelievo di risorse naturali dal sito.
- La perdita di suolo è quella relativa all'area di sedime dei fabbricati e risulta quindi ridotta.
- Le sistemazioni delle aree esterne all'immobile resteranno permeabili.

5) Paesaggio

Gli interventi non sono tali da comportare alterazione significativa delle componenti paesaggistiche, infatti:

- Il nuovo immobile è di limitate dimensioni e con caratteristiche simili a quelle di altri edifici agricoli presenti in zona, da cui dista meno di 100 m. Poiché risulterà visibile dalle strade comunali circostanti, verranno piantumate delle siepi lungo tutti i confini della particella in grado di offrire una buona schermatura che ne mitigherà l'impatto.
- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto dell'entità e della localizzazione potrebbero essere tali da creare un pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L. 394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06/08/1993;
- Che tuttavia sulla base di quanto precedentemente esposto tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano, nel rispetto di specifiche prescrizioni, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla legge 394/91 e smi e dalle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

In virtù quindi::

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro".

Di rilasciare il nulla osta Al geom. Andrea Morgantini, per conto dell'Azienda Agricola Sensi Valerio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per l'intervento di realizzazione di un edificio destinato a laboratorio per la trasformazione di carni suine in insaccati stagionati nel territorio comunale di Norcia (PG) come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle eventualmente impartite da altri enti competenti:

- la colorazione del tetto dovrà essere di tonalità marrone (simil coppo), vernice opaca non riflettente;
- colorazione delle pareti sul marrone, vernice opaca non riflettente;

- le strade di accesso dovranno essere mantenute sterrate o imbrecciate;
- l'ampliamento dell'attività di allevamento così come l'installazione delle previste recinzioni elettrificate mobili dovrà essere a sua volta sottoposto a nuova procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- la struttura non potrà essere successivamente ampliata;
- l'eventuale impianto di illuminazione esterna dovrà essere conforme alla normativa regionale vigente sull'inquinamento luminoso, e in particolare la L.R. 20 del 28/02/2005.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

Il Collaboratore tecnico

Ing. Claudio Ragni



Claudio Ragni

Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

29 giugno 2020

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA TRASFORMAZIONE DI CARNI SUINE A
NORCIA IN FRAZ. SAN PELLEGRINO (FG 169 PART. 27)PR. 289/19

N. registro: 468/2020-S

Data inizio pubblicazione: 29/06/2020

Data fine pubblicazione: 05/07/2020

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

